ISTITUZIONE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

Art. 3

Enti consorziati

Partecipano al Consorzio: lo Stato; la regione Campania; la provincia di Napoli; il comune di Napoli; la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli; le province di Caserta, Avellino, Benevento; i comuni di Caserta, Avellino, Benevento; le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Caserta, Avellino, Benevento; i comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia. Partecipano inoltre al Consorzio i comuni i cui porti siano successivamente inclusi nella circoscrizione consortile a norma dell'ultimo comma dell'art. 1. Possono partecipare al Consorzio, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, altre province, comuni, capoluoghi di provincia e camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e altri enti pubblici del Mezzogiorno. La partecipazione volontaria degli enti di cui al precedente comma e' disposta, su richiesta dell'ente interessato, con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentita l'assemblea del Consorzio.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1974, non più in vigore dal 14 marzo 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consorzio-autonomo-del-porto-di-napoli/art-3-enti-consorziati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it